

REGOLAMENTO PER LA ELEZIONE DEL COMITATO DEI DELEGATI

(Delibera del Comitato dei Delegati del 9 maggio 2014 – Approvato con Ministeriale del 28 gennaio 2014 ed entrato in vigore il 22 agosto 2015, contestualmente al nuovo Statuto)

Art. 1

L'attribuzione dei delegati ai collegi elettorali

1. I Delegati sono eletti in collegi elettorali coincidenti con i distretti di Corte d'Appello.
2. Il numero dei delegati da assegnare a ciascun collegio è determinato con le seguenti modalità:
 - a) il Consiglio di Amministrazione rileva il numero degli iscritti su base nazionale al giorno antecedente quello di indizione delle elezioni e lo divide per il numero dei delegati da eleggere ricavando il numero base;
 - b) ciascun collegio elegge un numero di delegati pari al numero intero ricavato dividendo il numero dei propri iscritti al giorno antecedente quello di indizione delle elezioni per il numero base ottenuto con le modalità di cui alla lettera a), salvo quanto stabilito alle successive lettere c) e d);
 - c) ad ogni collegio è assegnato almeno un seggio, anche se il numero degli iscritti è inferiore al numero base;
 - d) indipendentemente dal numero degli iscritti, ad ogni collegio non può essere assegnato un numero di delegati superiore a 10.
3. Il numero dei seggi da assegnare con il conto dei resti è determinato sottraendo dal numero complessivo dei delegati i seggi attribuiti a ciascun collegio elettorale ai sensi del comma precedente. I seggi così individuati sono assegnati fino ad esaurimento ai maggiori resti in ordine decrescente.



Art. 2

Decorrenza della carica; elezione suppletiva

1. La carica del Comitato dei Delegati decorre dal 1° gennaio successivo alla scadenza della carica del precedente Comitato, e scade il 31 dicembre del quarto anno del mandato. Il nuovo Comitato si insedia entro il 20 gennaio.
2. Il delegato venuto meno per ineleggibilità, decadenza, dimissioni o altra causa, è sostituito con il primo candidato non eletto della medesima lista. Se ricorrendo ai candidati della medesima lista non è possibile procedere alla sostituzione, si ricorre ai candidati non eletti delle altre liste del medesimo collegio elettorale, nell'ordine dei maggiori resti residuati dopo l'assegnazione dei seggi ai sensi dell'art. 1 ultimo comma. Se neppure in tale modo può avvenire la sostituzione, si procede ad elezioni suppletive nel collegio elettorale interessato.
3. Nell'ultimo anno del mandato del Comitato non si fa luogo a elezioni suppletive.
4. Il mandato suppletivo decorre dalla proclamazione della elezione in sostituzione. Ai fini della rieleggibilità esso non è considerato nel computo di cui all'art. 13 co. 1 dello Statuto se la sua durata è inferiore a due anni.

Art. 3

L'elettorato attivo e passivo; l'assegnazione dei seggi a ciascuna lista

1. Il Comitato dei Delegati è eletto a suffragio diretto sulla base di liste concorrenti.
 2. Hanno diritto di elettorato attivo gli iscritti alla Cassa e almeno ad un albo o registro al giorno precedente quello di indizione delle elezioni. Gli avvocati iscritti esclusivamente nell'albo dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori sono iscritti nell'elenco degli elettori dell'ordine del luogo del domicilio professionale.
 3. Hanno diritto di elettorato passivo gli elettori in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.
 4. In ogni lista il numero di candidati non può essere superiore a quello dei delegati eleggibili nel collegio e, fatta eccezione per le liste uninominali e binominali, ogni genere è obbligatoriamente rappresentato.
- La rappresentanza di genere, nelle liste superiori a due candidati, deve essere rispettata in misura non inferiore ad 1/5 a pena di inammissibilità.



5. Nessuno può essere candidato in più di una lista, né in un collegio elettorale diverso da quello nel quale è iscritto quale elettore.
6. Il riparto dei seggi tra le liste di ogni collegio avviene con le seguenti modalità:
- a) la somma dei voti validi riportati da ciascuna lista in tutto il collegio elettorale viene divisa per 1, 2, 3, 4 e via di seguito sino a concorrenza del numero dei delegati da eleggere;
 - b) tra i quozienti così ottenuti, disposti in ordine decrescente, vengono individuati i più alti in numero pari a quello dei delegati spettanti al Collegio;
 - c) ad ogni lista sono attribuiti tanti delegati quanti sono i quozienti che le appartengono; i seggi spettanti a ciascuna lista sono assegnati ai candidati nell'ordine risultante dalla stessa;
 - d) se due o più liste riportano parità di quozienti, la priorità in graduatoria è attribuita al candidato della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel collegio, oppure, in via graduata, al candidato con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa, o con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o di più giovane età anagrafica;
 - e) se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i candidati, i seggi eccedenti sono distribuiti tra le altre liste del collegio secondo l'ordine dei quozienti.

Art. 4

L'indizione delle elezioni

1. Entro il 15 marzo dell'anno in cui scade il mandato del Comitato dei Delegati il Presidente della Cassa indice le elezioni e ne dà contestuale comunicazione al Consiglio di Amministrazione, il quale provvede immediatamente alla determinazione del "numero base" e dei seggi attribuiti ad ogni collegio, secondo quanto previsto dall'art. 1.
2. Entro cinque giorni dalla indizione delle elezioni il Presidente della Cassa, con missiva inviata a mezzo posta elettronica certificata o via fax, oppure con altro mezzo idoneo:
 - a) ne dà comunicazione ad ogni Ordine affinché costituisca la Commissione Elettorale Circondariale con le modalità e nei termini previsti dagli artt. 5 e 7;

- b) ne dà comunicazione al Consiglio Nazionale Forense e al Ministero della Giustizia affinché designino i membri di loro competenza della Commissione Elettorale Centrale, nel termine di cui al successivo art. 8;
- c) trasmette ad ogni Ordine l'elenco definitivo degli iscritti alla Cassa aventi diritto al voto appartenenti al Collegio, raggruppati per Ordine circondariale;
- d) comunica il numero dei delegati spettanti ad ogni Collegio, come determinato dal Consiglio di Amministrazione;
- e) fissa le operazioni di voto per tutti i circondari da completarsi entro il 15 ottobre in cinque giorni consecutivi tra lunedì e venerdì, indicando l'orario di chiusura delle votazioni alle ore 13.00 e mandando ad ogni commissione elettorale circondariale di regolare le operazioni ai sensi dell'art. 5 comma 2.

Art. 5

La Commissione Elettorale Circondariale

1. Entro cinque giorni dalla comunicazione della indizione delle elezioni, ogni Consiglio dell'Ordine costituisce la Commissione Elettorale Circondariale, designandone il Presidente, quattro membri effettivi e due membri supplenti, scelti tra gli elettori appartenenti all'Ordine, con facoltà degli Ordini con più di tremila iscritti alla Cassa di aumentarne la composizione sino al massimo di otto effettivi e quattro supplenti oltre al Presidente.
2. La Commissione Elettorale Circondariale fissa la sede e l'orario della votazione, fermo l'orario di chiusura ai sensi dell'art. 4 lettera e); entro il 30 aprile affigge all'albo dell'Ordine e presso tutti gli uffici giudiziari del circondario il manifesto con l'indicazione delle modalità e dei termini per la presentazione delle liste, nonché del luogo di svolgimento, dei giorni e degli orari della votazione ed entro il 15 luglio affigge il manifesto contenente le liste elettorali ammesse.
3. Ogni Consiglio dell'Ordine ha facoltà di adottare a propria cura e spese ulteriori forme di pubblicità, anche a mezzo di posta elettronica o pubblicazione sul sito web dell'Ordine.
4. La Commissione Elettorale Circondariale si avvale della segreteria del Consiglio dell'Ordine che l'ha costituita.



Art. 6

La Commissione Elettorale Distrettuale

1. La Commissione Elettorale Circondariale costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto esercita anche le funzioni di Commissione Elettorale Distrettuale e provvede agli adempimenti di cui all'art. 9 del presente regolamento.
2. La segreteria dell'Ordine funge anche da segreteria della Commissione Elettorale Distrettuale.

Art. 7

La Commissione Elettorale d'Appello

1. La Commissione Elettorale d'Appello è costituita presso il Consiglio dell'Ordine del capoluogo del distretto ed è composta da cinque membri designati tra gli elettori del distretto, dai Presidenti degli Ordini appartenenti al collegio elettorale all'uopo riuniti, anche in conferenza telematica o telefonica, entro quindici giorni dalla indizione delle elezioni.
2. Essa è presieduta dal componente con maggiore anzianità di iscrizione alla Cassa e, in caso di parità, di iscrizione all'Albo, o con maggiore anzianità anagrafica.
3. La Commissione Elettorale d'Appello decide sui reclami di cui all'art. 10 del presente Regolamento.
4. La segreteria dell'Ordine distrettuale funge anche da segreteria della Commissione Elettorale d'Appello.

Art. 8

La Commissione Elettorale Centrale

1. La Commissione Elettorale Centrale è costituita dal Presidente presso la sede della Cassa.
2. Essa è composta da cinque avvocati iscritti alla Cassa, con anzianità non inferiore a quindici anni ed in possesso dei requisiti di eleggibilità.

3. Due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, due dal Consiglio Nazionale Forense ed uno dal Ministero della Giustizia.
4. La nomina deve essere fatta pervenire – anche con modalità telematica - al Presidente della Cassa entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente art. 4, comma 2, lettera b).
5. La Commissione Elettorale Centrale provvede alla proclamazione degli eletti ai sensi dell'art. 12 del presente regolamento, decide sui reclami di cui all'art. 13 e provvede alle surrogazioni.

Art. 9

Le liste dei candidati

1. Le liste dei candidati sono depositate, a pena di irricevibilità, presso la Commissione Elettorale dell'Ordine della sede del distretto entro le ore 12.00 del 15 maggio.
2. I candidati sottoscrivono la lista per accettazione e contestualmente dichiarano di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 13 dello Statuto.
3. La lista può essere distinta con un motto ed è presentata da un elettore del collegio, anche se candidato, il quale indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
4. La lista è sottoscritta, oltre che dal presentatore, da almeno altri 50 elettori del Collegio e non candidati, se questo ha un numero di elettori inferiore a 1500; da 150 se il numero degli elettori è superiore e sino a 3000; da 200 elettori se superiore. Ogni elettore può sottoscrivere soltanto una lista.
5. Le sottoscrizioni sono autenticate dal Presidente o dal Consigliere Segretario dell'Ordine di appartenenza o da uno o più Consiglieri dell'Ordine delegati dal Presidente o da un delegato della Cassa facente parte del distretto della Corte di Appello ove si tiene il Collegio. Le autenticazioni delle sottoscrizioni possono essere sostituite dalla allegazione di fotocopia di documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38 comma 3 D. P.R. 28/12/2000 n. 445.



6. La Commissione Elettorale Distrettuale numera le liste secondo l'ordine in cui sono state depositate, verificando la regolarità e la tempestività della presentazione. Entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito delle liste, la Commissione Elettorale Distrettuale delibera sulla loro ammissione od esclusione, ed entro il giorno successivo comunica il relativo provvedimento in via telematica alle Commissioni Elettorali Circondariali ed ai presentatori delle liste, all'indirizzo di posta elettronica certificata dagli stessi indicato.

7. Il Presidente della Commissione Elettorale Circondariale dispone l'affissione di copia integrale del provvedimento all'Albo dell'Ordine entro il giorno successivo al ricevimento, annotando sul documento la data dell'affissione.

8. La Commissione Elettorale Distrettuale provvede senza ritardo alla stampa del manifesto contenente tutte le liste ammesse secondo il numero d'ordine, l'eventuale motto ed i cognomi e nomi dei candidati, e lo trasmette alle Commissioni Elettorali Circondariali del distretto, per le incombenze previste dall'art. 5, comma 2.

Art. 10

I reclami prima delle votazioni

1. Contro le operazioni ed i provvedimenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e della Commissione Elettorale Distrettuale emessi prima dell'inizio delle operazioni di voto, ogni elettore del collegio può proporre reclamo alla Commissione Elettorale di Appello entro dieci giorni dalla affissione della delibera di ammissione o esclusione delle liste.

2. A pena di inammissibilità il reclamante deve depositare contestualmente al reclamo la prova della avvenuta comunicazione dello stesso ai presentatori di tutte le liste, i quali hanno facoltà di depositare presso la Commissione Elettorale d'Appello memorie difensive entro il terzo giorno successivo alla data di comunicazione, a pena di irricevibilità. Ogni deposito può avvenire con posta elettronica certificata, salvo che la Commissione ritenga indispensabile acquisire l'originale cartaceo.

3. La Commissione Elettorale di Appello decide, senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione, entro cinque giorni dal deposito del reclamo, e comunica immediatamente – anche in via telematica - il provvedimento al reclamante, alla Commissione elettorale che ha emesso il provvedimento impugnato, ed agli intervenuti ai sensi del comma precedente.

Art. 11

Le votazioni

1. Le Commissioni Elettorali Circondariali ricevono dalla Cassa le schede di votazione in formato cartaceo e ne curano la custodia. In tempo utile provvedono ad allestire il seggio elettorale e ad affiggere il manifesto ricevuto dalla Commissione Elettorale Distrettuale all'esterno ed all'interno delle sale di votazione.
2. Il voto è segreto ed è espresso personalmente nelle sezioni elettorali costituite presso ogni Consiglio dell'Ordine, con schede elettorali fornite dalla Cassa in forma tale da non consentire la riconoscibilità del voto.
3. Ogni votante deve essere registrato negli elenchi degli elettori forniti dalla Cassa a ciascun Consiglio dell'Ordine. E' ammesso soltanto il voto di lista, che può essere espresso anche con indicazione del numero o del motto, ovvero del nome di uno o più candidati della lista che si intende votare.
4. Le Commissioni Elettorali Circondariali, previa verifica della corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti, iniziano le operazioni di spoglio immediatamente dopo la chiusura dei seggi elettorali e le concludono entro e non oltre le 48 ore.
5. Dello spoglio è redatto verbale in duplice originale, sottoscritto dai componenti della Commissione Elettorale.
6. Un originale del verbale è conservato dal Consiglio dell'Ordine – insieme con gli atti, la lista di votazione e le schede – per il periodo di un anno. L'altro originale è spedito alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, entro 48 ore dalla sua redazione.



7. Anche in alternativa al sistema di voto cartaceo, il Consiglio di Amministrazione della Cassa ha facoltà di adottare il sistema di voto elettronico con modalità che garantiscano l'osservanza dei principi di unicità, libertà, segretezza e sicurezza del voto.

Art. 12

La proclamazione degli eletti

1. Accertati i risultati del voto, la Commissione Elettorale Centrale assegna i seggi ai sensi dell'art. 3 co. 5 del presente regolamento; verifica per ciascuno degli eletti la sussistenza dei requisiti di eleggibilità, acquisendo le attestazioni di cui all'art. 9 comma 2 del Regolamento generale della Cassa; procede alla proclamazione degli eletti e ne cura la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica entro quaranta giorni dalla chiusura dei seggi, dandone contestuale comunicazione alla Cassa ed al Consiglio Nazionale Forense.
2. Il Presidente della Cassa informa gli eletti e gli Ordini dell'esito delle elezioni.

Art. 13

I Reclami

1. Nel termine di dieci giorni dalla pubblicazione della proclamazione degli eletti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, ogni elettore del distretto può proporre reclamo alla Commissione Elettorale Centrale contro le operazioni elettorali e la proclamazione degli eletti del proprio distretto. Il reclamo, a pena di inammissibilità, è inviato alla Commissione Elettorale Centrale a mezzo posta raccomandata o posta elettronica certificata spedita entro il termine previsto.
2. Unitamente al reclamo, a pena di inammissibilità, è depositata la prova della comunicazione dello stesso - anche mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata - almeno ad uno dei controinteressati ai quali l'atto reclamato direttamente si riferisce, con avvertimento della facoltà di depositare memorie nel termine di giorni dieci, a pena di irricevibilità, con le medesime modalità di trasmissione.



3. La Commissione Elettorale Centrale ammette la verifica delle schede solo in caso di reclamo specificamente motivato, con facoltà di delegare le operazioni alla Commissione Elettorale Circondariale competente per territorio.
4. La Commissione Elettorale Centrale decide, senza formalità di procedura ma con obbligo di motivazione, entro quindici giorni dal deposito del reclamo e – anche mediante l'utilizzo di posta elettronica certificata - comunica immediatamente il provvedimento al reclamante, alle parti che hanno partecipato al contraddittorio e al Presidente della Cassa.
5. Le operazioni di voto svolte presso un Ordine ed annullate dalla Commissione non sono ripetute se i voti degli elettori di tale Ordine non possono influire sui risultati complessivi del collegio elettorale.
6. In caso diverso, il Presidente della Cassa fissa un termine entro il quale l'Ordine deve ripetere le operazioni di voto. Il Comitato dei Delegati è comunque insediato e svolge le sue funzioni senza la partecipazione dei delegati la cui elezione è stata annullata.
7. Il mandato dei delegati eletti nelle elezioni ripetute scade contestualmente a quello dell'intero Comitato dei Delegati.

Art. 14

Le incompatibilità'

Il Presidente della Cassa, i Consiglieri di Amministrazione, i presentatori ed i sottoscrittori delle liste nonché i candidati alla elezione non possono essere componenti delle Commissioni Elettorali di cui al presente regolamento.

Art. 15

Termini

I termini fissati dal presente regolamento che scadono in giorno festivo sono prorogati di diritto al primo giorno successivo non festivo. Il giorno di sabato è considerato festivo.

Art. 16

Norma transitoria

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto ministeriale che lo approva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.